Per percorsi pedonali si intendono i percorsi nello spazio urbano e nello spazio rurale lungo i quali vengono disposti particolari apprestamenti al fine di agevolare il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza. Tali percorsi dovranno garantire il collegamento tra parti del territorio, ai servizi pubblici, alle aree verdi, ed alle aree di interesse paesaggistico-ambientale. In particolare dovrà essere creata una rete di percorsi pedonali che colleghi le scuole alle aree urbanizzate, per permettere ai bambini di raggiungere, da soli, le sedi scolastiche.
La larghezza dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non dovrà essere inferiore a 1,50 m e va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta. Sui marciapiedi potranno, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica verticale, nonché, eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare, comunque, in senso longitudinale alla strada). In presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti, ecc.) la larghezza minima del passaggio pedonale non dovrà essere inferiore a 2 m.
Per le strade urbane di classe E ed F, la larghezza dei marciapiedi va comunque determinata in base ai flussi pedonali previsti. Per le strade con velocità di progetto (limite superiore) maggiore di 70 km/h, il marciapiede va protetto da dispositivi di ritenuta. Qualora la velocità prevista sia inferiore al valore sopra indicato, la protezione potrà essere omessa, ma in questo caso il marciapiede dovrà essere delimitato da un ciglio sagomato. L'ente proprietario della strada valuterà l'opportunità, in relazione alle condizioni viarie e ambientali locali, di dotare il ciglio del marciapiede di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni e per impedire il sormonto dei veicoli. Tutti i marciapiedi ed i passaggi pedonali che si affacciano su carreggiate sottostanti dovranno essere muniti di rete di protezione alta almeno 2 m. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 5 novembre 2001.
Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante appositi segnalatori acustico visivi, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
5.Negli attraversamenti pedonali delle infrastrutture viarie, dovrà essere garantita la continuità planoaltimetrica delle superfici nel rispetto della normativa per il rispetto delle barriere architettoniche. Dovranno essere realizzati attraversamenti pedonali rialzati che garantiscono continuità al percorso pedonale e svolgono la funzione di rallentare la velocità dei veicoli a motore.
In sede di progettazione delle infrastrutture per la mobilità e di piani attuativi di qualsiasi ambito è fatto obbligo di progettare e realizzare, nella fasce di pertinenza della viabilità esistente e di progetto e negli spazi pubblici, una adeguata rete di percorsi pedonali.
Il Piano Regolatore Generale, individua come piano di settore il "Piano dei percorsi pedonali" che dovrà essere redatto dall'Amministrazione Comunale.

3.3) spazi aperti pertinenziali.
Il Piano Regolatore Generale, negli spazi aperti pertinenziali, in funzione dei tessuti di appartenenza, individua i seguenti interventi:

- spazi aperti a verde di pertinenza dei tessuti di edilizia monumentale o di rilevante interesse storico architettonico - elementi strutturanti del tessuto urbano, dei tessuti di edilizia tradizionale prevalentemente integra e dei tessuti o edifici di interesse architettonico e/o urbanistico:

a tali aree si applicano rispettivamente le categorie d'intervento e le specifiche normative previste per gli edifici cui sono riferite;
dovranno essere mantenuti gli usi a orto e/o giardino esistenti e si dovranno, per quanto possibile, recuperare come spazi verdi, le aree compromesse;
gli interventi in giardini e/o orti dovranno mantenere inalterati gli elementi morfologici ovvero quelle sistemazioni del terreno già presenti quali muri di contenimento, terrazzamenti, aiuole e prevedere la riqualificazione delle eventuali parti degradate;
dovranno essere oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d'alto fusto,
nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionali in mattonato, basolato o acciottolato;

- spazi aperti a verde di pertinenza dei tessuti di edilizia tradizionale prevalentemente alterata e dei tessuti di edilizia recente o totalmente degradata: